

N. 03948/2016 REG.PROV.CAU.

N. 04751/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4751 del 2016, proposto da:

[*omissis*], rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta C.F. MRTPQL64M14B362R, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016, nella parte in cui all'art. 3, stabilisce che "1. Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purchè riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda"; se e per quanto non consente ai docenti abilitati sulla classe di concorso A071, oggi confluita nella nuova classe di concorso A-37, di partecipare al concorso per la classe di concorso A-60 (ex A033);

2) nonché dell' art. 4, comma 3, del medesimo DDG n. 106/2016, che stabilisce: "... I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione.";

3) del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 - Serie generale, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nella parte in cui dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe di concorso A-37, nonché nella parte in cui non dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con la classe di concorso A033, nella nuova classe di concorso A-60;

4) della Tabella A, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, rubricata "NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI", nella parte in cui dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe di concorso A-37, nonché nella parte in cui non dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con la classe di concorso A033, nella nuova classe di concorso A-60;

5) del Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità", nella parte in cui detta il programma d'esame per la classe di concorso A-37;

6) dell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, nella parte in cui detta il programma d'esame per la classe di concorso A-37;

7) di ogni altro atto premesso, connesso e/ o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe A071- TECNOLOGIA E DISEGNO, conseguita con il TFA II ciclo, nel dedurre l'illogicità dell'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe A037, in considerazione dei contenuti disciplinari relativi a dette classi di

concorso, laddove sarebbe stato più razionale prevedere l'accorpamento con la classe di concorso A033 (oggi A060);

considerato che, impregiudicata ogni valutazione sul merito, l'esigenza cautelare rappresentata può essere tutelata disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali in itinere per la Classe A60 nella Regione Campania, eventualmente anche attraverso la previsione di prove suppletive;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato, ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti secondo quanto indicato in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 marzo 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)